

Norme Vincolanti d'Impresa (BCR)

della MICHELIN

**sul Trasferimento dei Dati Personali
dall'Unione Europea**

SOMMARIO

I.	OSSERVAZIONI PRELIMINARI	4
II.	DEFINIZIONI	4
III.	GESTORE DELEGATO DELLA PROTEZIONE DEI DATI	6
IV.	SOGGETTI DEL GRUPPO MICHELIN A CUI SI APPLICANO LE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA	6
V.	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	6
VI.	REQUISITI NAZIONALI RIGUARDO AI SOGGETTI	6
VII.	OBBLIGHI DELL'ESPORTATORE COME TITOLARE	6
VIII.	OBBLIGHI DELL'IMPORTATORE COME TITOLARE	9
IX.	INFORMAZIONI E DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI	9
X.	ATTUAZIONE GARANTITA	10
XI.	FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	10
XII.	DIFFICOLTÀ PER I SOGGETTI NELL'ATTUAZIONE DELLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA	10
XIII.	RESTRIZIONI RIGUARDO AI TRASFERIMENTI AL DI FUORI DEL GRUPPO E DELL'UNIONE EUROPEA	11
XIV.	RISERVATEZZA	11
XV.	SICUREZZA DEI DATI	12
XVI.	DECISIONI INDIVIDUALI AUTOMATIZZATE	12
XVII.	RAPPORTI CON RESPONSABILI DEI DATI INTERNI CON SEDE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELL'UNIONE EUROPEA (IMPORTATORI) E CON RESPONSABILI DEI DATI CON SEDE ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA	13
XVIII.	CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA	13
XIX.	GESTIONE DEI RECLAMI	14
XX.	RESPONSABILITÀ – AZIONE DISCIPLINARE	15
XXI.	COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI SUPERVISIONE	16
XXII.	AGGIORNAMENTO DELLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA	16
XXIII.	LEGGE APPLICABILE ALLE PRESENTI NORME VINCOLANTI D'IMPRESA	17

XXIV. CONCILIAZIONE AMICHEVOLE: GIURISDIZIONE	17
XXV. DECORRENZA - DURATA	17
APPENDICI	

I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

In conformità con la Direttiva dell'Unione Europea 95/46/CE del 24 ottobre 1995 e con la Direttiva dell'Unione Europea 02/58/EC del 12 luglio 2002, le presenti Norme Vincolanti d'Impresa hanno lo scopo di garantire che i Dati Personali, in particolare quelli relativi ai dipendenti, clienti e fornitori del Gruppo Michelin, siano protetti durante il Trasferimento dalle aziende del Gruppo Michelin con sede in uno Stato o Paese membro dell'UE che assicuri un adeguato livello di protezione, ad altre entità del Gruppo Michelin con sede in altri Paesi (extra UE) che non garantiscono un adeguato livello di protezione.

II. DEFINIZIONI

I termini "Dati Personali", "Trattamento", "Responsabile del Trattamento" e "Titolare del Trattamento" hanno la stessa accezione attribuita nella direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995.

I termini e le espressioni usati nelle presenti Norme Vincolanti d'Impresa hanno i seguenti significati:

"Dati Personali", **"Dati"** qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (il Soggetto Interessato); una persona identificabile è un soggetto che può essere identificato, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi specifici della sua identità fisica, fisiologica, psicologica, economica, culturale o sociale.

"Dati Sensibili", qualsiasi informazione riguardante l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o politiche, l'adesione a partiti e sindacati, nonché i Dati Personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

"Soggetto", qualsiasi soggetto giuridico del Gruppo Michelin che esporti o importi i Dati Personali.

"Esportatore di Dati Personali o Esportatore", soggetto del Gruppo Michelin, con sede nell'Unione Europea o in un Paese che garantisce un livello adeguato di protezione, che trasferisce Dati Personali a un altro soggetto del Gruppo Michelin con sede in un Paese che non garantisce un adeguato livello di protezione.

"Finalità del Trattamento", l'obiettivo (o gli obiettivi) di un'applicazione, finalità per cui i Dati Personali sono trattati, indipendentemente dal supporto utilizzato (elettronico, cartaceo o altro) che elabora i Dati Personali.

"Importatore dei Dati Personali o Importatore", soggetto del Gruppo Michelin, con sede in un paese al di fuori dell'Unione Europea che non garantisce un adeguato livello

di protezione, che riceve Dati Personali trattati all'interno dell'Unione Europea da un Esportatore e/o un altro Importatore.

“Paese che assicuri un adeguato livello di protezione”, 1) gli Stati membri dell'UE e anche 2) il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda, 3) Paesi per i quali la Commissione Europea ha emesso una decisione di adeguatezza: Canada, Argentina, Svizzera, Isola di Man, Guernsey e/o 4) tutti i Paesi che potrebbero aderire all'Unione Europea e/o su cui sarà presa una decisione in merito all'adeguatezza.

“Soggetto Interessato”, una persona fisica identificata o identificabile a cui si applica il Trasferimento dei Dati Personali.

“Privacy Officer”, rappresentante nazionale (persona fisica) responsabile della protezione dei Dati Personali in ogni dipartimento giuridico delle società del Gruppo Michelin.

“Titolare del Trattamento (Esportatore o Importatore)”, la persona fisica o persona giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o congiuntamente con altri, determina le finalità e le modalità di Trattamento dei Dati Personali. Quando le finalità e i mezzi del Trattamento sono determinati da leggi nazionali, comunitarie o regolamenti, il Titolare o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario. All'interno del Gruppo Michelin, il Titolare del Trattamento è il soggetto giuridico rappresentato dal lavoratore, che sia Capo del Dipartimento e non, che definisce le finalità e i mezzi del Trattamento.

“Responsabile del Trattamento”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora i Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento.

“Trattamento dei Dati Personali, “Trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui Dati Personali con mezzi automatici o no, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o la messa a disposizione, l'allineamento o la fusione, la cancellazione o la distruzione.

“Trasferimento”, qualsiasi divulgazione dei Dati Personali attraverso una rete o qualsiasi propagazione da un mezzo a un altro, indipendentemente dal tipo di mezzo, quando tali Dati sono destinati al Trattamento nel paese beneficiario, diversamente dalle situazioni in cui i Dati attraversano semplicemente il territorio dell'Unione Europea.

III. GESTORE DELEGATO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La società madre del Gruppo Michelin, la Compagnie Générale des Etablissement Michelin, che è costituita a norma e secondo il diritto francese, ha delegato alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (in seguito denominata MFPM), anch'essa costituita a norma e secondo il diritto francese, a ragione del suo ruolo centrale nell'organizzazione operativa del Gruppo Michelin, la responsabilità di applicare le Norme Vincolanti d'Impresa per la protezione dei Dati Personali all'interno del Gruppo Michelin, nel corso del Trasferimento dei Dati Personali dall'Unione Europea.

IV. SOGGETTI DEL GRUPPO MICHELIN A CUI SI APPLICANO LE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA

Lo scopo delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa è di organizzare i flussi transfrontalieri dei Dati Personali tra gli Esportatori e gli Importatori che figurano nell'Appendice 1.

Gli Esportatori e gli Importatori si impegnano a rispettare le presenti Norme Vincolanti d'Impresa. Una direttiva di Gruppo è stata redatta e un sistema di gestione del Gruppo è stato organizzato attraverso la creazione di un Comitato per la Protezione dei Dati Personali presieduto dal Direttore Legale del Gruppo, che è anche responsabile per la protezione a livello mondiale dei Dati Personali, e composto dai dirigenti del Gruppo dei settori Risorse Umane, Informatica e Sicurezza.

V. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO

Le presenti Norme Vincolanti d'Impresa riguardano le operazioni di Trattamento, automatizzato o meno, di cui all'Appendice 2, dei Dati Personali, trattati nel territorio dell'Unione Europea e trasferiti al di fuori dell'Unione Europea per il Trattamento.

VI. REQUISITI NAZIONALI RIGUARDO AI SOGGETTI

Ogni Esportatore e/o Importatore deve garantire che le operazioni di Trattamento dei Dati Personali siano conformi alle leggi locali e alle presenti Norme Vincolanti d'Impresa.

VII. OBBLIGHI DELL'ESPORTATORE COME TITOLARE

L'Esportatore deve rispettare la legge nazionale applicabile negli Stati membri dell'Unione Europea per il Trattamento e il Trasferimento dei dati di cui è responsabile.

L'Esportatore garantisce di aver fatto una dichiarazione alla competente autorità nazionale di vigilanza riguardo al Trattamento o di aver ottenuto, in caso, l'autorizzazione necessaria per il Trattamento, e che tale Trattamento che è stato intrapreso, compreso il Trasferimento, è stato, è e sarà effettuato in conformità alle presenti Norme Vincolanti d'Impresa.

Fatto salvo il rispetto delle disposizioni nazionali adottate a norma della Direttiva comunitaria 95/46/CE del 24 ottobre 1995, l'Esportatore può tuttavia trasferire i Dati Personali verso un paese terzo che non garantisca un adeguato livello di protezione a condizione che:

- la persona interessata abbia dato il suo consenso in maniera inequivocabile al Trasferimento previsto;
- oppure se il Trasferimento è necessario per una delle seguenti condizioni:
 1. per proteggere gli interessi vitali del Soggetto Interessato;
 2. per espletare un compito di interesse pubblico;
 3. per stabilire, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
 4. per consultare, in condizioni normali, un registro che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari, è inteso a fornire informazioni al pubblico e che è aperto alla consultazione da parte del pubblico in generale o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo;
 5. per svolgere un contratto tra il Soggetto e il Responsabile o per attuare misure precontrattuali adottate in risposta alla richiesta del Soggetto Interessato;
 6. per concludere o svolgere un contratto nell'interesse del Soggetto Interessato, tra il Responsabile e un terzo.

7.1 Norme riguardo al Trattamento dei Dati Personali

Fermo restando il rispetto delle disposizioni nazionali nel quadro della Direttiva 95/46/CE dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995, i Dati Personali possono essere trattati solo se:

- il Soggetto Interessato ha dato il proprio consenso in modo inequivocabile, oppure
- il Trattamento è necessario per lo svolgimento di un contratto di cui il Soggetto Interessato è parte o per intraprendere vie legali su richiesta del Soggetto Interessato prima di stipulare un contratto, oppure
- il Trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto, o
- il Trattamento è necessario per proteggere gli interessi vitali del Soggetto Interessato, oppure
- il Trattamento è necessario per l'espletamento di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri conferiti al Titolare o a un terzo a cui vengono comunicati i dati; o

- il Trattamento è necessario ai fini degli interessi legittimi perseguiti dal Titolare o dal terzo o dalle parti a cui vengono comunicati i dati, a meno che tali interessi prevalgano gli interessi per i diritti e le libertà fondamentali del Soggetto Interessato, che richiedono protezione ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995.

7.2 Norme riguardo alla qualità dei Dati raccolti

Gli Esportatori si impegnano a garantire che i Dati Personali trasferiti agli Importatori siano:

- raccolti e trattati in modo leale e lecito;
- raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o successivamente trattati;
- precisi, completi e, se necessario, aggiornati;
- conservati in una forma che consenta ai Soggetti Interessati di essere identificati per il tempo necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.

7.3 Limiti dei trasferimenti dei Dati per una finalità specifica

Nell'ambito del Trasferimento dei Dati Personali agli Importatori, gli Esportatori garantiscono che:

- il Trasferimento dei Dati Personali sia effettuato per uno scopo specifico, esplicito e legittimo;
- i Dati trasferiti non siano ulteriormente trasformati in modo incompatibile con tali finalità.

7.4 Norme per i Dati Sensibili

Fermo restando il rispetto delle disposizioni nazionali nel quadro della Direttiva 95/46/CE dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995, le operazioni di Trattamento relative ai Dati Sensibili e/o l'uso di dati biometrici sono vietati in linea di principio salvo se:

- il Soggetto Interessato ha dato il suo consenso esplicito al loro Trasferimento;
- o se
- il Trattamento è necessario al fine di assolvere gli obblighi e i diritti specifici del Responsabile del Trattamento in materia di diritto del lavoro;
- o se
- il Trattamento è necessario per tutelare gli interessi vitali del Soggetto Interessato o di un'altra persona, qualora il Soggetto Interessato sia nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso;
- o se

- il Trattamento riguarda Dati Sensibili resi manifestamente pubblici dal Soggetto Interessato o è necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto legale.

7.5 Norme per il rispetto degli obblighi dell'Importatore

Gli Esportatori garantiscono di aver intrapreso ogni ragionevole sforzo per assicurare che l'Importatore sia in grado di soddisfare gli obblighi di cui all'Articolo VIII a seguire.

VIII. OBBLIGHI DELL'IMPORTATORE COME TITOLARE

L'Importatore può elaborare e trasferire Dati Sensibili e non sensibili a un altro Importatore se le condizioni di cui all'articolo VII sono soddisfatte.

Gli Importatori si impegnano a trattare i Dati trasferiti in conformità alla destinazione, al momento della raccolta e conseguentemente di elaborare i Dati Personali in modo compatibile con le finalità del Trasferimento e in conformità con i principi per il Trattamento dei Dati Personali di cui agli Articoli VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XXI delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa.

Gli Importatori assicurano inoltre che i Soggetti Interessati beneficino dei diritti di cui agli Articoli XIX, XX.

IX. INFORMAZIONI E DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI

In caso di Trasferimento di Dati Personali a un Importatore, i Soggetti Interessati hanno diritto a:

- ottenere una copia delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa dalle persone o i servizi menzionati nell'Appendice 3, su richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevole;
- essere informati riguardo al Trasferimento dei loro Dati Personali, ai fini del Trasferimento, al luogo in cui ha sede l'Importatore dei Dati e alla mancanza di un'adeguata protezione (come definito nella Direttiva Europea 95/46/CE del 24 ottobre 1995) fornita dal Paese in cui ha sede l'Importatore. I Privacy Officer devono essere in grado di fornire ai Titolari i modelli di comunicazione relativi ai dipendenti, fornitori, clienti e, in generale, tutte le persone i cui Dati Personali possono trovarsi in documenti correlati agli affari della Michelin;
- ottenere l'accesso a tutti i Dati trattati che li riguardano e, se del caso, ottenere la rettifica, cancellazione o il blocco, quando risulti che essi non siano stati elaborati in conformità con i principi enunciati nelle presenti Norme Vincolanti d'Impresa;
- opporsi al Trattamento dei Dati Personali che li riguardano per motivi gravi e legittimi relativi alla particolare situazione;
- rinviare la questione alle persone o ai servizi menzionati nell'Appendice 3 per la gestione dei loro reclami;
- rinviare la questione alla competente Autorità di Protezione dei Dati;

- rinviare la questione al giudice competente;
- opporsi, senza alcun costo, al Trattamento dei Dati Personali che li riguardano, quando il Titolare ammetta che il Trattamento avviene per fini di commercializzazione diretta, o quando neghino di essere stati informati prima della divulgazione dei Dati Personali per la prima volta a terze parti o prima del Trattamento per fini di commercializzazione diretta, e per aver accettato espressamente il diritto di opporsi gratuitamente a tale comunicazione o uso.

X. ATTUAZIONE GARANTITA

I soggetti si impegnano a prendere tutte le misure necessarie al fine di attuare le presenti Norme Vincolanti d'Impresa.

XI. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

I soggetti si impegnano ad attuare programmi di formazione sulla tutela dei Dati Personali per i propri dipendenti, in particolare quelli che hanno accesso e si occupano della raccolta dei Dati, coloro che si occupano dello sviluppo dei sistemi di Trattamento Dati, il personale dirigente e il personale del Gruppo delle Risorse Umane, IT, Audit e i Servizi di Sicurezza. Un esempio di manuale d'uso per i dipendenti francesi è allegato nell'Appendice 6.

Informazioni attinenti e aggiornate sul Trasferimento dei Dati Personali e una copia delle Norme Vincolanti d'Impresa sono disponibili per i dipendenti nella rete Intranet del Gruppo: le informazioni saranno trasmesse anche tramite comunicazioni interne e pubblicate sulle bacheche preposte a tale scopo. Per i clienti e i fornitori, le presenti Norme Vincolanti d'Impresa saranno disponibili sul sito istituzionale della Michelin.

La violazione delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa può causare sanzioni disciplinari, stabilite dall'Articolo XVIII a seguire.

XII. DIFFICOLTÀ PER I SOGGETTI NELL'ATTUAZIONE DELLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA

Se un Importatore ha motivo di ritenere che la legislazione applicabile potrebbe impedirgli di adempiere gli obblighi derivanti dalle Norme Vincolanti d'Impresa e potrebbe avere un effetto negativo sulle garanzie fornite, tale Importatore deve informare la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin immediatamente, purché non gli sia stato proibito da un'autorità giudiziaria.

In tali circostanze, la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin deve prendere una decisione imprenditoriale e consultare le competenti Autorità di Protezione dei Dati.

XIII. RESTRIZIONI RIGUARDO AI TRASFERIMENTI AL DI FUORI DEL GRUPPO E DELL'UNIONE EUROPEA

I soggetti all'origine del Trasferimento al di fuori del Gruppo e dell'Unione Europea si impegnano a ottenere il previo consenso delle persone interessate e a informarli che, dopo il Trasferimento, i Dati possono essere elaborati da un Titolare del Trattamento che non è condizionato dalle presenti Norme Vincolanti d'Impresa e che non ha sede in un Paese che garantisca un adeguato livello di protezione.

Prima di ogni Trasferimento al di fuori del Gruppo e dell'Unione Europea, l'interessato deve ricevere:

- informazioni riguardo lo scopo del Trasferimento al di fuori del Gruppo e al di fuori dell'Unione Europea,
- l'identificazione dell'Esportatore da cui provengono i dati,
- le categorie di coloro i quali riceveranno successivamente i Dati e i Paesi di accoglienza.

È necessario distinguere due casi:

1. Trasferimenti di Dati a Titolari del Trattamento al di fuori del Gruppo Michelin

Per tutti i trasferimenti al di fuori del Gruppo e al di fuori dell'Unione Europea, ogni Importatore/Esportatore si impegna a stipulare un contratto con i Titolari del Trattamento esterni, sulla base delle clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea in base alla Decisione n. 2001/497/CE del 15 giugno 2001, modificata il 27 dicembre 2004 (per i trasferimenti verso i Titolari del Trattamento), in forza alla Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995.

2. Trasferimenti di Dati a Responsabili del Trattamento al di fuori del Gruppo Michelin

Per tutti i trasferimenti al di fuori del Gruppo e al di fuori dell'Unione Europea verso Responsabili del Trattamento, ogni Importatore/Esportatore si impegna a stipulare un contratto con i Responsabili del Trattamento con sede in Paesi al di fuori dell'Unione Europea, sulla base delle clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea in base alla Decisione n. 2002/16/CE del 27 dicembre 2001 (per i trasferimenti verso i Responsabili del Trattamento), in forza alla Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995.

XIV. RISERVATEZZA

Solo le persone espressamente designate a ricevere la comunicazione possono avere accesso ai Dati Personali contenuti in un file.

Si è fatto divieto di utilizzo di tali Dati a fini personali, la trasmissione a parti terze non espressamente designate o il suo più generico utilizzo.

XV. SICUREZZA DEI DATI

Importatori ed Esportatori hanno adottato adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere i Dati Personali da qualsiasi forma di danno, perdita, uso improprio, intrusione, divulgazione, corruzione o distruzione. Queste misure si applicano a:

- la protezione fisica e ambientale di aule informatiche, hardware o supporti informatici utilizzati per garantire la continuità del Trattamento dei Dati o per evitare la perdita di informazioni a seguito di furto o deterioramento dovuti a incendi, allagamenti o altre calamità naturali;
- l'uso di dispositivi di sicurezza (software o hardware) e la gestione dei diritti di accesso che forniscono protezione logica del Trattamento dei Dati negando l'accesso ai non autorizzati o impedendo che l'errore umano possa danneggiarne l'integrità, la disponibilità e la riservatezza;
- le reti della società che sono protette contro gli attacchi informatici mediante l'uso di firewall e software anti-malware;
- i Dati Personali trasmessi al di fuori delle reti della società in modo sicuro in base alle istruzioni dei Titolari del Trattamento;
- la gestione delle modifiche in modo da garantire la continuità, l'integrità, la riservatezza e la sicurezza dei Dati;
- l'organizzazione con una separazione delle funzioni tra più persone o organizzazioni.

XVI. DECISIONI INDIVIDUALI AUTOMATIZZATE

Ogni persona ha il diritto di non essere oggetto di una decisione che produca effetti giuridici che lo riguardino o lo colpiscano significativamente e che si basino esclusivamente sul Trattamento automatizzato dei Dati destinati a valutare taluni aspetti personali, come il rendimento sul lavoro, la capacità di credito, l'affidabilità, il comportamento, ecc.

Tuttavia, una persona può essere sottoposta a una decisione di tal genere, se tale decisione:

- a) è stata presa nel corso dell'entrata in vigore o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda relativa all'entrata in vigore o all'esecuzione del contratto, presentata dal Soggetto Interessato, sia stata soddisfatta o che ci siano sufficienti misure atte a salvaguardare i suoi legittimi interessi, quali la possibilità di far valere il proprio punto di vista
- o
- b) è stata autorizzata da una legge che precisi i provvedimenti atti a salvaguardare gli interessi legittimi del Soggetto Interessato.

XVII. RAPPORTI CON RESPONSABILI DEI DATI INTERNI CON SEDE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELL'UNIONE EUROPEA (IMPORTATORI) E CON RESPONSABILI DEI DATI CON SEDE ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA

Le presenti Norme Vincolanti d'Impresa riguardano i Trasferimenti dei Dati Personali verso Responsabili del Trattamento interni al di fuori dell'Unione Europea, nonché verso Responsabili del Trattamento esterni con sede all'interno dell'Unione Europea. Si fa semplicemente rilevare, se necessario, che gli Esportatori/Importatori si impegnano ad attuare le procedure per garantire che detti Responsabili si attengano alla riservatezza e alla sicurezza dei Dati cui accedono. I Responsabili del Trattamento, d'altra parte, devono fornire ai suddetti Esportatori/Importatori sufficienti garanzie che la sicurezza e la riservatezza siano effettivamente applicate. Per formalizzare questo aspetto, gli accordi tra il Titolare e il Responsabile del Trattamento devono indicare gli impegni assunti dal Responsabile riguardo alla sicurezza e alla riservatezza dei Dati e specificare che i Responsabili del Trattamento devono agire solo seguendo le istruzioni del Titolare del Trattamento.

In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del Trattamento si impegna a distruggere tutte le copie del file in cui sono memorizzate le informazioni, o restituire i supporti contenenti Dati Personali che possono essere stati forniti, se la legge del Paese in cui ha sede detto Responsabile del Trattamento lo permette. In caso contrario, il Responsabile del Trattamento deve garantire la riservatezza dei Dati e che tali Dati non subiscano alcun ulteriore Trattamento.

XVIII. CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA

Esportatori e Importatori hanno nominato un certo numero di Privacy Officer, che possono anche essere designati dalla competente Autorità di Protezione dei Dati, se consentito dalla normativa locale. I Privacy Officer hanno la responsabilità di assicurare che i Titolari del Trattamento operativi si attengano alle presenti Norme Vincolanti d'Impresa e MFPM li riterrà responsabili per il loro compito.

I Privacy Officer devono effettuare regolari verifiche periodiche di conformità per assicurare che i principi enunciati nelle presenti Norme Vincolanti d'Impresa siano effettivamente applicati. Queste verifiche devono riguardare l'affidabilità dei controlli di primo livello condotte dai Titolari del Trattamento operativi, in conformità con le procedure interne del Gruppo specifico della Michelin di cui all'Appendice 4 e sulla base del controllo della conformità alle presenti Norme Vincolanti d'Impresa allegato nell'Appendice 5.

Al termine della procedura di controllo di conformità, sarà redatto un rapporto che verrà inviato al Privacy Manager globale.

Una copia della relazione sarà trasmessa su richiesta alla competente Autorità di Protezione dei Dati.

Ogni 5 anni circa, il servizio di controllo del Gruppo di Michelin valuterà le verifiche di conformità alle presenti Norme Vincolanti d'Impresa eseguite dal Privacy Officer al fine di garantire la gestione dei rischi. Le relazioni del servizio di controllo del Gruppo Michelin verranno trasmesse al Risk Manager responsabile per l'attuazione dei piani di gestione e le misure correttive del Gruppo, nonché al Comitato Esecutivo del Gruppo.

XIX. GESTIONE DEI RECLAMI

- 1.** In caso di controversia, i Soggetti Interessati possono presentare una denuncia relativa al Trattamento illecito o alla manipolazione dei loro Dati Personali incompatibile con le presenti Norme Vincolanti d'Impresa ai Privacy Officer del loro Paese, direttamente o tramite lettera. Fatte salve le difficoltà di trovare le informazioni necessarie, le denunce devono essere esaminate entro un mese dalla loro data di presentazione.
- 2.** Nel quadro delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa, i Privacy Officer sono responsabili di:
 - Identificare e registrare le denunce individuali da parte dei Soggetti Interessati;
 - Elaborare un elenco di tali denunce;
 - Condurre un'inchiesta sulla realtà dei fatti contestati e sull'imputabilità dell'evento che ha causato il danno;
 - Cercare di mediare offrendo una compensazione, dopo aver informato MFPM. Le controversie possono essere deferite al giudice competente o all'autorità di vigilanza solo dopo essere state oggetto di una procedura di mediazione e conciliazione amichevole.
- 3.** Il fatto che la gestione delle denunce è centralizzata ai Privacy Officer non può impedire né limitare il diritto dei Soggetti Interessati di presentare denuncia dinanzi alla competente Autorità di Protezione dei Dati o giurisdizione.
- 4.** I Soggetti Interessati che hanno subito danni provocati da un Importatore in materia di Dati Personali trasferiti da un Esportatore con sede nell'Unione Europea a un Importatore di fuori dell'Unione Europea che la Commissione Europea non riconosce come titolare di un adeguato livello di protezione a causa di illecito Trattamento o qualsiasi azione incompatibile con le presenti Norme Vincolanti d'Impresa hanno diritto di ottenere:
 - la rettifica delle operazioni effettuate in violazione delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa;
 - il risarcimento della perdita subita.
- 5.** Nel quadro dei loro compiti, i Privacy Officer hanno la loro autonomia garantita e sono tenuti allo stretto dovere di neutralità nella materia di cui sono responsabili.

XX. RESPONSABILITÀ – AZIONE DISCIPLINARE

Nel caso in cui l'Importatore agisca da Responsabile del Trattamento, il Soggetto Interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento da parte dell'Esportatore dei danni subiti a causa della violazione delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa.

Nel caso in cui l'Importatore agisca da Titolare del Trattamento, gli Esportatori e Importatori dei Dati sono responsabili verso i Soggetti Interessati per non aver adempiuto i rispettivi obblighi quali risultano dalle presenti Norme Vincolanti d'Impresa, nonché per i danni che hanno provocato ai Soggetti Interessati a causa della violazione dei diritti dei terzi sulla base degli Articoli XVIII e XIX delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa. Esportatori e Importatori possono essere parzialmente o totalmente esonerati nel caso in cui possano dimostrare che la causa di tale mancanza non è imputabile a loro.

Ogni Esportatore e/o Importatore accetta che il Soggetto Interessato abbia diritto al risarcimento del danno a causa della violazione delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa da parte di un Importatore in materia di Dati Personali trasferiti da un Esportatore e accetta la giurisdizione del paese in cui ha sede l'Esportatore.

Nelle situazioni in cui il ricorso affermi un difetto da parte dell'Importatore ai suoi obblighi, il Soggetto Interessato deve prima chiedere all'Esportatore di prendere misure appropriate per far valere i suoi diritti nei confronti dell'Importatore. Se l'Esportatore non riesce ad adottare tali misure entro un termine ragionevole (di solito un mese), il Soggetto Interessato potrà far valere direttamente i suoi diritti nei confronti dell'Importatore. Il Soggetto Interessato ha inoltre diritto ad agire direttamente nei confronti di un Esportatore che abbia ommesso di adottare misure ragionevoli per determinare se l'Importatore è in grado di soddisfare i suoi obblighi nel quadro delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa.

In ogni caso, l'imputato deve dimostrare che le Norme Vincolanti d'Impresa non siano state violate o che l'evento che ha causato il danno non è imputabile all'Importatore/Esportatore, a condizione che il Soggetto Interessato abbia dimostrato di aver subito un danno e provato che il danno probabilmente risulta da una violazione delle Norme Vincolanti d'Impresa.

Importatori ed Esportatori hanno sufficienti risorse finanziarie a loro disposizione per coprire il pagamento di un indennizzo per la violazione delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa.

MFPM può decidere di intraprendere azioni disciplinari, in particolare in caso di:

- violazione delle disposizioni delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa,
- mancata applicazione delle raccomandazioni e pareri pervenuti a seguito della verifica di conformità effettuata dai Privacy Officer,
- mancata cooperazione nel quadro della verifica di adeguatezza alle Norme Vincolanti d'Impresa svolta dai Privacy Officer, nonché alle autorità responsabili per la protezione dei Dati Personali.

In conformità con il diritto del lavoro, con i regolamenti aziendali e il contratto di lavoro, provvedimenti disciplinari possono essere adottati come sanzione contro chiunque violi le Norme Vincolanti d'Impresa.

Su richiesta del Comitato di Protezione dei Dati Personali del Gruppo, tali sanzioni possono comprendere anche le seguenti misure:

- la pubblicazione delle raccomandazioni del Privacy Officer sulla rete Intranet del Gruppo;
- la pubblicazione delle sanzioni decise dalle autorità responsabili della protezione dei Dati;
- il divieto permanente o temporaneo dell'esercizio dei flussi.

XXI. COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI SUPERVISIONE

Esportatori e Importatori accettano di cooperare con le pertinenti Autorità per la Protezione dei Dati rispondendo entro un termine ragionevole a tutte le richieste che possono avanzare.

Esportatori e Importatori accettano che le competenti Autorità per la Protezione dei Dati, se necessario, effettuino delle verifiche.

Esportatori e Importatori accettano di depositare una copia delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa alle autorità pertinenti se previsto dalla normativa nazionale che disciplina sulla protezione dei Dati nello Stato in cui ha sede l'Esportatore.

Esportatori e Importatori si impegnano a seguire i consigli e le raccomandazioni delle autorità competenti per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa.

XXII. AGGIORNAMENTO DELLE NORME VINCOLANTI D'IMPRESA

22.1 Aggiornamento del contenuto delle Norme Vincolanti d'Impresa

Le Norme Vincolanti d'Impresa possono essere modificate tramite una decisione del Comitato per la Protezione dei Dati Personali.

Come parte degli obblighi del Gruppo Michelin, ai sensi dell'art XX delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa, le eventuali modifiche sostanziali alle Norme Vincolanti d'Impresa o all'elenco dei Soggetti del Gruppo Michelin devono essere notificate, una volta all'anno, alle competenti Autorità di Protezione dei Dati, con una breve spiegazione dei motivi che giustificano l'aggiornamento.

Questi cambiamenti saranno messi a disposizione di tutti i Soggetti, i membri del Gruppo Michelin.

22.2 *Aggiornamento dell'elenco dei Soggetti a cui si applicano le Norme Vincolanti d'Impresa*

Il Comitato di Protezione dei Dati Personali si impegna a nominare una persona o un servizio che si faccia carico di redigere un elenco dei Soggetti del Gruppo Michelin a cui si applicano le Norme Vincolanti d'Impresa, e di tenerlo aggiornato.

Nessun Dato Personale può essere trasferito a un nuovo Soggetto in un paese al di fuori dell'Unione Europea che non garantisca un adeguato livello di protezione finché il Soggetto del Gruppo Michelin che esporta i Dati abbia garantito che il nuovo Soggetto sia vincolato dalle presenti Norme Vincolanti d'Impresa e sia in grado di attenersi a esse.

Qualsiasi modifica dell'elenco dei Soggetti deve essere notificata alle competenti Autorità per la Protezione dei Dati.

XXIII. *LEGGE APPLICABILE ALLE PRESENTI NORME VINCOLANTI D'IMPRESA*

Le disposizioni delle presenti Norme Vincolanti d'Impresa sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui ha sede l'Esportatore.

XXIV. *CONCILIAZIONE AMICHEVOLE: GIURISDIZIONE*

In mancanza di un accordo tra il Soggetto Interessato e il Soggetto del Gruppo Michelin interessato, o in mancanza dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'accordo amichevole nell'ambito della procedura di mediazione di cui all'Articolo XIX, la competenza legale è attribuita ai tribunali del Paese del Soggetto che esporta.

XXV. *DECORRENZA - DURATA*

Le presenti Norme Vincolanti d'Impresa hanno effetto dalla data della Direttiva del Gruppo, per un periodo indeterminato.

APPENDICI

Le presenti Norme Vincolanti d'Impresa includono le seguenti appendici:

- Appendice 1: Elenco dei Soggetti del Gruppo Michelin che esportano e importano i Dati Personali
- Appendice 2: Operazioni di Trattamento disciplinate dalle presenti Norme Vincolanti d'Impresa
- Appendice 3: Descrizione delle attività dei Privacy Officer e mission del Comitato per la Privacy
- Appendice 4: Note informative sulle procedure interne del Gruppo Michelin, procedura del Gruppo e nota di trasmissione, processo di verifica interno della Michelin
- Appendice 5: Programma di conformità delle Norme Vincolanti d'Impresa
- Appendice 6: Manuale d'uso per i dipendenti francesi.